

**Ordinanza
concernente l'immissione sul mercato
e l'utilizzazione di biocidi
(Ordinanza sui biocidi, OBioc)**

Modifica del 21 gennaio 2013

*L'Ufficio federale della sanità pubblica,
d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente,*

visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹
sui biocidi (OBioc),

ordina:

I

L'allegato 1 dell'OBioc è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

21 gennaio 2013

Ufficio federale della sanità pubblica:
Pascal Strupler

¹ RS 813.12

Allegato 1
(art. 9 cpv. 1 lett. a)

Elenco I: Principi attivi destinati ai biocidi con indicazione dei requisiti

Rubrica della colonna 3

Grado minimo di purezza del principio attivo

Rubrica della colonna 7

Concerne solo il testo francese.

I seguenti nuovi principi attivi vengono iscritti nell'allegato 1:

Nome comune	Denominazione IUPAC ² Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche ³
Carbonato di didecildimetilammonio	Massa di reazione di carbonato di N,N-didecil-N,N- dimetilammonio e bicarbonato di N,N-didecil-N,N- dimetilammonio Numero CE: 451-900-9 Numero CAS: 894406-76-9	Peso della materia secca: 740 g/kg	1° febbraio 2013	31 gennaio 2023	8	La valutazione dei rischi effettuata dall'UE non ha considerato tutti gli usi potenziali; alcuni, come l'uso da parte di utenti non professionali, sono stati esclusi. Nell'esaminare la domanda di omologazione di un prodotto secondo gli articoli 11 e 17 ÖBioc, gli SV devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata dall'UE. L'omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: 1. per gli utenti industriali sono definite procedure operative sicure e i prodotti sono utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che nella relativa domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi, 2. le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza relative ai prodotti omologati specificano che l'applicazione in ambito industriale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su ripiani rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento; che,

² International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata

³ Per l'attuazione dei principi comuni enunciati nell'allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb 1998, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						<p>subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su ripiani rigidi impermeabili e che gli eventuali scoli di prodotti utilizzati devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento,</p> <p>3. non possono essere omologati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all'aperto sovrastanti l'acqua o ad essa vicine o per il trattamento del legno a contatto con l'acqua dolce, oppure per il trattamento per immersione di legno esposto continuamente agli agenti atmosferici o soggetto frequentemente all'umidità, a meno che non vengano forniti dati che dimostrino che il prodotto soddisferà i requisiti degli articoli 11 e 17 ÖBioc, se necessario applicando opportune misure di riduzione del rischio.</p>
<i>cis</i> -tricos-9-ene (muscalure)	<i>cis</i> -tricos-9-ene; (<i>Z</i>)-tricos-801 g/kg 9-ene N. CE: 248-505-7 N. CAS: 27519-02-4		1° ottobre 2014	30 settembre 2024	19	La valutazione dei rischi effettuata dall'UE non ha considerato i possibili usi e scenari di esposizione. Alcuni di essi, come l'uso all'aria aperta e l'esposizione di alimenti o mangimi, sono stati esclusi. Nell'esaminare la domanda di omologazione di un prodotto secondo gli articoli 11 e 17 ÖBioc, gli SV devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata dall'UE.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						Per i prodotti contenenti <i>cis</i> -tricos-9-ene che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, gli SV devono verificare la necessità di fissare nuove concentrazioni massime o nuovi valori massimi o di modificare quelli esistenti in conformità all'OSoE ⁴ o all'OLALA ⁵ , nonché adottare le opportune misure di riduzione dei rischi intese a garantire che le concentrazioni massime o i valori massimi applicabili non siano superati.
Cianuro di idrogeno	Cianuro di idrogeno Numero CE: 200-821-6 Numero CAS: 74-90-8	976 g/kg	1° ottobre 2014	30 settembre 2024	8, 14 e 18	Nell'esaminare la domanda di omologazione di un prodotto secondo gli articoli 11 e 17 ÖBioc, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata dall'UE. Gli SV garantiscono che le omologazioni dei prodotti che devono essere utilizzati come fumiganti siano subordinate alle seguenti condizioni: 1. i prodotti sono forniti unicamente a professionisti appositamente formati e possono essere utilizzati solo da questi ultimi, 2. sono definite procedure operative sicure per gli utenti e per le persone presenti nelle vicinanze durante la fumigazione e l'aerazione,

⁴ RS 817.021.23

⁵ RS 916.307.1

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						<p>3. i prodotti devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, compresi ove opportuno, apparecchi autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas,</p> <p>4. è vietato il rientro nei locali sottoposti a fumigazione finché la concentrazione atmosferica non abbia raggiunto, mediante ventilazione, livelli sicuri per gli utenti e per le persone presenti nelle vicinanze,</p> <p>5. occorre evitare, mediante una zona di esclusione, che l'esposizione durante e dopo la ventilazione superi i livelli di sicurezza per gli utenti e per le persone presenti nelle vicinanze,</p> <p>6. prima della fumigazione, gli alimenti e gli elementi porosi che presentano un potenziale di assorbimento del principio attivo, salvo il legno da trattare, devono essere rimossi dai locali da sottoporre a fumigazione o protetti dall'assorbimento con mezzi adeguati; i suddetti locali devono essere protetti contro l'accensione accidentale.</p>
Acido nonanoico, acido pelargonico	Acido nonanoico Numero CE: 203-931-2 Numero CAS: 112-05-0	896 g/kg	1° ottobre 2014	30 settembre 2024	2	Nell'esaminare la domanda di omologazione di un prodotto secondo gli articoli 11 e 17 ÖBioc, gli SV devono valutare, se pertinente per il prodotto interessato, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per i gruppi di persone e le matrici ambientali che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata dall'UE.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche
						Gli SV garantiscono che le omologazioni dei prodotti per uso non professionale sono imballate in maniera tale da ridurre l'esposizione da parte dell'utente, a meno che nella domanda di omologazione non venga dimostrato che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.

I criteri del principio attivo «Tetraborato di disodio» sono sostituiti come segue:

Nome comune	Denominazione IUPAC ⁶ Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche ⁷
Tetraborato di disodio	Tetraborato di disodio Numero CE: 215-540-4 Numero CAS (anidro): 1330-43-4 Numero CAS (pentaidrato): 12179-04-3 Numero CAS (decaidrato): 1303-96-4	990 g/kg	1° settembre 2011	31 agosto 2021	8	Nell'esaminare la domanda di omologazione di un prodotto secondo gli articoli 11 e 17 ÖBIOC, gli SV devono valutare, se pertinente per quel prodotto particolare, i gruppi di persone che possono essere esposti al prodotto, nonché l'uso o gli scenari di esposizione che non sono stati esaminati in maniera rappresentativa nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata dalla UE. Prima che l'ON rilasci l'omologazione per il prodotto, gli SV valutano i rischi e successivamente assicurano che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi rilevati. L'omologazione del prodotto può essere concessa solo se nella domanda si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili. L'omologazione è soggetta alle seguenti condizioni: 1. i prodotti omologati per usi industriali e professionali devono essere utilizzati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale, a meno che la domanda di omologazione non dimostrare che è possibile ridurre a un livello accettabile, con altri mezzi, i rischi per gli utenti industriali o professionali;

⁶ International Union of Pure and Applied Chemistry/Unione internazionale di chimica pura e applicata

⁷ Per l'attuazione dei principi comuni enunciati nell'allegato VI della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 feb 1998, relativa all'immissione sul mercato di biocidi, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione delle Comunità europee all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm>.

Nome comune	Denominazione IUPAC ⁶ Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo	Data di iscrizione	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche ⁷
						<p>2. in considerazione dei rischi rilevati a carico della matrice suolo e della matrice acqua, non possono essere omologati prodotti per il trattamento in situ di legno in ambienti esterni o di legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici a meno che non siano presentati dati che dimostrino la conformità ai requisiti di cui agli articoli 11 e 17 OBioc, se del caso con l'adozione di opportune misure di riduzione dei rischi. In particolare, le etichette o le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti omologati per uso industriale specificano che, dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato o su ripiani rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto del prodotto nel suolo o nelle acque, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti a fini di riutilizzo o smaltimento.</p>

